

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Un esempio di metodo semplificato basato su liste di controllo.
La normativa antincendio di riferimento

Dott. Ing. Antonio Summa libero professionista in Mesagne (BR)

In un precedente articolo (pubblicato sul numero di maggio 1996) sono stati illustrati gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19.9.94, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, facendo specifico riferimento agli edifici scolastici. E' stato evidenziato che tale provvedimento ha innovato profondamente il panorama legislativo in vigore, poiché ha introdotto una diversa impostazione nell'approccio con le problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. E' prevista, infatti, l'istituzione, all'interno delle attività lavorative, di un sistema di gestione permanente e organico, finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, cui partecipano, oltre il datore di lavoro, che svolge il ruolo di protagonista principale e fondamentale, tutti gli addetti dell'attività, con precisi compiti e responsabilità. In particolare, il decreto in questione prevede l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- individuazione e valutazione degli elementi di rischio;
- eliminazione degli stessi, ovvero, laddove ciò non sia possibile, riduzione al minimo e controllo costante dei medesimi;
- programmazione delle attività di prevenzione;

- predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- informazione, formazione e consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

Scopo della presente nota è quello di fornire degli strumenti operativi per la stesura del documento di valutazione del rischio, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94, negli edifici scolastici.

Campo di applicazione del D.Lgs. 626/94 nell'ambito scolastico

Occorre preliminarmente evidenziare che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 626/94, sono soggette all'osservanza delle norme del provvedimento in questione, in analogia con quanto già previsto dalle precedenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 27.04.55, n. 547, tutte le attività, private o pubbliche, alle quali sono addetti lavoratori subordinati. In particolare, sono equiparati ai lavoratori subordinati, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, ed i partecipanti ai corsi di formazione professio-

nale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Sono pertanto oggetto della tutela prevista dal decreto in esame tutto il personale scolastico dipendente, docente e non docente, e gli allievi degli istituti in generale impegnati, nelle apposite aule, in esercitazione di tipo pratico. Questo diritto alla sicurezza è però esteso a tutti gli studenti in forza di una interpretazione estensiva delle norme data dalla Corte Suprema di Cassazione.

Con la sentenza n. 3178 del 14.10.91, la 3^a Sezione Penale della suddetta Corte ha infatti stabilito, ribadendo un principio più volte sancito dallo stesso organismo, che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro trovano applicazione anche a vantaggio degli utenti non lavoratori presenti in un ambiente di lavoro, "essendo la loro integrità fisica meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori".

La valutazione del rischio

Il decreto legislativo n. 626/94 prevede appositi strumenti gestionali affinché l'attività di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza delle persone venga attuata in maniera concre-

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

ta, organica e permanente. In particolare l'articolo 4 della norma prevede l'obbligo per il datore di lavoro di procedere ad una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone presenti all'interno dell'attività, ai fini della definizione delle eventuali misure da attuare. Inoltre, al comma 2 dell'articolo 4 è prescritta l'elaborazione (in collaborazione con alcune figure o strutture definite dal D.Lgs.: Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico competente, Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori) di un documento che contenga:

- una relazione sulla valutazione dei rischi nei vari ambienti dell'attività, riportante i criteri adottati per la sua definizione;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e di quelle da attuare in conseguenza della valutazione dei rischi;
- la formulazione di un programma di attuazione delle misure individuate, secondo una scala di priorità.

Il decreto legislativo n. 626/94 non fornisce una metodologia per procedere alla stesura del documento in questione e dell'attuazione delle relative misure, essendo tale aspetto lasciato alla libera scelta del datore di lavoro.

Tuttavia si può comunque affermare che la valutazione del rischio è un processo complesso, che richiede una serie di operazioni consecutive, costituite da:

- identificazione e caratterizzazione di tutti i fattori che costituiscono potenziale pericolo;

- individuazione e caratterizzazione delle persone che risultano esposte ai rischi identificati, al fine di definire l'esistenza di un reale pericolo di esposizione ai rischi stessi;
- individuazione delle misure attuate che comportano l'eliminazione o la riduzione dei rischi;
- stima del livello di rischio residuo;
- individuazione delle misure da attuare
- definizione di un programma di attuazione delle misure secondo un ordine di priorità correlato all'entità del rischio;
- attuazione del programma definito;
- valutazione ed aggiornamento periodico del programma.

La stima del livello di rischio

Particolarmente problematica risulta l'individuazione di una metodologia per l'attuazione della fase della stima del livello di rischio.

In generale il rischio connesso all'accadimento di un evento è legato a due parametri fondamentali: la probabilità o frequenza di accadimento dell'evento stesso (espressa, ad esempio, con il numero di volte in cui l'evento può verificarsi in un determinato intervallo di tempo) e la magnitudo delle sue conseguenze (espresso, ad esempio, in funzione del numero di persone che possono essere coinvolte nell'evento e del livello di danno subito). Il valore del rischio può pertanto essere rappresentato, in una maniera rigorosa, mediante un'espressione del tipo:

$$R=f(P, M)$$

dove P è la probabilità o frequenza dell'evento ed M la magnitudo delle conseguenze dello stesso.

Per determinare la funzione f occorre definire, per ciascun elemento di rischio, un modello di esposizione, che metta in relazione l'entità delle conseguenze dell'evento considerato con la sua probabilità di accadimento.

Qualora il livello di rischio stimato, per un determinato elemento di rischio, non sia ritenuto accettabile, i provvedimenti da attuare ai fini di una sua riduzione possono essere di due tipi, a seconda che si agisca sul primo o sul secondo dei due parametri citati: nel primo caso si eserciterà un'azione di prevenzione (adozione di misure tese a ridurre la probabilità di accadimento dell'evento dannoso), nel secondo, di protezione (adozione di misure tese a ridurre le conseguenze dell'evento dannoso).

Metodi semplificati di valutazione del rischio

Quello descritto costituisce il modello matematico rigoroso di valutazione dei rischi. Tuttavia, nella grande maggioranza delle attività lavorative è opportuno, oltre che sufficiente, fare riferimento a metodologie semplificate, che possono risultare anche più efficaci. Il modello rigoroso risulta, infatti, particolarmente complesso in quanto, richiedendo la definizione di una funzione di rischio per ciascuno degli elementi individuati, comporta l'introduzione nel problema di una quantità particolarmente elevata di

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

variabili.

Tale complessità del metodo non garantisce, peraltro, neppure una maggiore precisione dei risultati, a causa del notevole livello di incertezza da introdurre nel problema, in assenza di idonei e dettagliati dati statistici per tutte le fonti di rischio da prendere in considerazione.

Inoltre ai fini della definizione delle misure di prevenzione e protezione da attuare, che, ricordiamo, costituisce lo scopo della valutazione del rischio, è sufficiente fare riferimento ad un metodo semplificato.

Peraltro, anche le linee guida per la valutazione del rischio contenute nel documento "Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro", appositamente emanato dalla Comunità Europea, consigliano di utilizzare "modelli di buona pratica corrente", riservando l'adozione di un modello matematico esclusivamente alla risoluzione di alcuni particolari problemi complessi, relativi in ogni caso a singole fonti di rischio.

Un metodo semplificato di valutazione del rischio è basato sulla medesima serie di operazioni consequenziali (già esaminata in precedenza) del modello rigoroso.

Ciò che differenzia i due tipi di metodi sono gli strumenti utilizzati, soprattutto per quanto attiene la fase di stima del livello di rischio.

In un metodo semplificato, tale fase viene generalmente svolta mediante l'espressione, da parte del compilatore del documento, di un giudizio di gravità del rischio, attraverso il confronto con la normativa vigente, i criteri generali di prevenzione, le norme nazionali ed internazionali di buona tecnica, i

codici di buona pratica, l'esperienza acquisita ed utilizzando scale semiquantitative di valutazione (ad esempio: alto, medio, basso). In ogni caso un metodo semplificato deve comunque consentire di individuare quegli eventuali elementi di rischio che richiedono analisi più approfondite, mediante l'utilizzo di un metodo più rigoroso.

Particolare attenzione deve essere comunque posta nella fase di identificazione delle fonti di rischio: essa costituisce una delle fasi più delicate dell'intero processo, in quanto la non individuazione di qualche rischio potrebbe comportare la non assunzione delle corrispondenti misure di tutela per la sicurezza o la salute delle persone.

A tale fine risulta pertanto necessario operare in maniera sistematica nell'esaminare tutte le aree e le attività previste, allo scopo di individuare tutti i fattori che possono costituire potenziale pericolo.

Un tipo di metodo semplificato che consente di rispondere a tutte le esigenze sopra esposte è quello adottato ufficialmente in Spagna, basato sull'utilizzo di "liste di controllo" (check list): viene individuato un certo numero di fattori potenziali di rischio, ciascuno dei quali viene analizzato impiegando un specifica lista di controllo, che consente, mediante una serie di domande, di esaminarne i vari aspetti che hanno una rilevanza ai fini della sicurezza e della salute delle persone ed al contempo di esprimere un giudizio sulla gravità del rischio evidenziato.

Tali liste di controllo vengono applicate per ciascun fattore potenziale di rischio di ciascun ambien-

te o area dell'attività.

Un esempio di metodo semplificato di valutazione del rischio basato su liste di controllo

Ai fini della predisposizione delle liste di controllo è necessario innanzitutto individuare i fattori potenziali di rischio per la sicurezza e la salute delle persone che possono trovarsi all'interno di un edificio scolastico.

Tali fattori di rischio, che individuano categorie omogenee di rischi, possono essere suddivisi in tre gruppi fondamentali:

1. Rischi per la sicurezza (o rischi di natura infortunistica): sono quelli che possono essere causa di incidenti o infortuni (più o meno gravi) e sono dovuti a carenze delle caratteristiche di sicurezza di ambienti, apparecchiature, impianti, ecc.
2. Rischi per la salute (o rischi di natura igienico-ambientale): sono quelli che possono essere causa di danni all'equilibrio biologico delle persone e sono dovuti a non idonee condizioni igienico-ambientali dei luoghi per la presenza di fattori ambientali di rischio di natura chimica, fisica o biologica.
3. Rischi di tipo organizzativo o gestionale: si tratta di rischi per la sicurezza e/o la salute delle persone di tipo generale, afferenti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'intero complesso scolastico

Si riporta nella tabella 1 l'elenco completo dei fattori potenziali di

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

Tabella 1
FATTORI POTENZIALI DI RISCHIO

Rischi per la sicurezza

- 1 - edificio
- 2 - aule didattiche
- 3 - spazi per esercitazioni
- 4 - spazi per informazione ed attività parascolastiche
- 5 - spazi per servizi logistici
- 6 - corridoi
- 7 - scale
- 8 - depositi
- 9 - autorimesse
- 10 - impianti elettrici
- 11 - impianti tecnologici
- 12 - ascensori e montacarichi
- 13 - impianti, apparecchi ed attrezzature di sicurezza e antincendio
- 14 - macchine ed apparecchiature
- 15 - attrezzature manuali
- 16 - manipolazione di oggetti
- 17 - impiego del gas
- 18 - impiego di sostanze chimiche pericolose
- 19 - rischi di incendio e/o esplosione

Rischi per la salute

- 20 - agenti chimici
- 21 - agenti biologici
- 22 - ventilazione
- 23 - condizionamento
- 24 - microclima
- 25 - rumore
- 26 - illuminazione
- 27 - fattori ergonomici
- 28 - attrezzature e materiali
- 29 - esposizione a radiazioni ionizzanti
- 30 - esposizione a radiazioni non ionizzanti
- 31 - lavoro ai videoterminali

Rischi di tipo organizzativo o gestionale

- 32 - compiti e responsabilità
- 33 - informazione
- 34 - formazione
- 35 - partecipazione
- 36 - manutenzione e controlli periodici

schio individuabili in un edificio scolastico, di qualsiasi tipo, ordine e grado.

Per ogni singolo fattore di rischio viene quindi predisposta una specifica lista di controllo, costituita da una serie di domande che consentono di sottoporre a verifica i vari aspetti del fattore di rischio considerato, ai fini dell'accertamento della reale esistenza di pericoli per la sicurezza e la salute delle persone.

Nelle pagine successive, alla figura 1 è riportata la struttura di una lista di controllo.

Nella prima colonna di tale lista

viene indicato un numero progressivo di identificazione; nella seconda vengono riportati i vari elementi del fattore di rischio considerato sottoposti a verifica, mediante la formulazione di alcune domande sintetiche.

Per ognuno di tali elementi, vengono poi individuati, nella terza colonna, le corrispondenti misure di prevenzione e/o protezione suggerite per la risoluzione della problematica eventualmente emersa

E' da evidenziare che tali misure non devono considerarsi esaustive della problematica, ma servono unicamente a fornire chiari-

menti sul significato dell'elemento del fattore di rischio sottoposto a verifica ed un aiuto nella individuazione dei provvedimenti da attuare nel caso di presenza reale della fonte di rischio, rimanendo al compilatore della lista la piena autonomia e responsabilità delle scelte, anche in relazione all'effettiva situazione esaminata. le domande riportate nelle liste di controllo devono comunque consentire l'identificazione e la caratterizzazione di tutte le potenziali fonti di rischio e delle persone che potrebbero risultare esposte a tale rischio, al fine di individuare le misure idonee

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

a fronteggiare sia i pericoli derivanti dalle singole fonti, sia i pericoli particolari per le persone esposte. A tale fine le domande e le relative misure proposte vengono formulate facendo riferimento alla normativa vigente, a criteri generali di prevenzione, a norme di buona tecnica, a codici di buona pratica e all'esperienza acquisita.

Occorre tuttavia evidenziare che le liste di controllo forniscono uno strumento utile per poter effettuare con sistematicità la valutazione del rischio, ma richiedono comunque che il compilatore possieda competenza tecnica e, soprattutto, una conoscenza non superficiale delle problematiche e della legislazione di igiene e sicurezza, in quanto tale adempimento va sviluppato considerando le specifiche caratteristiche dell'attività esaminata.

Inoltre, il fatto che le liste di controllo vengano predisposte facendo riferimento, tra l'altro, alla normativa vigente, non deve fare ritenere che lo scopo della valutazione del rischio sia la verifica di messa a norma dell'attività esaminata, né che l'utilizzazione delle liste stesse possa garantire il rispetto integrale delle norme; obiettivo della valutazione del rischio è, invece, di responsabilizzare e sensibilizzare il datore di lavoro verso le problematiche della sicurezza e della salute, imponendogli l'attuazione di una politica della sicurezza, che vada oltre il rispetto delle norme.

In questa ottica, il richiamo alla normativa vigente va considerato unicamente come un riferimento ed un aiuto nell'individuazione delle potenziali fonti di rischio e dei provvedimenti da attuare.




Figura 2

La quarta e la quinta colonna delle liste di controllo vanno utilizzate dal compilatore per indicare i risultati della verifica effettuata, la stima del livello di rischio e le misure proposte.

Ai fini della quantificazione del livello di rischio (Fig.2) può essere utilizzato un metodo di valutazione basato su scale di tipo semiquantitativo della probabilità di accadimento dell'evento indesiderato, della magnitudo delle sue conseguenze e, quindi, del rischio ipotizzabile, del tipo di quello proposto dall'INAIL ("Decreto Legi-

slativo n. 626/94: il modello organizzativo dell'INAIL", ed. INAIL 1995).

In particolare, la probabilità dell'evento può essere valutata mediante i seguenti criteri:

- bassissima:

l'elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose solo in concomitanza di più eventi indipendenti; non sono noti casi analoghi; evento non credibile.

- medio-bassa:

l'elemento di rischio considerato può provocare conseguenze

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

dannose solo in concomitanza di circostanze sfavorevoli; sono noti casi rarissimi; evento non prevedibile.

- medio-alta:

l'elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose; sono noti alcuni casi analoghi; prevedibilità dell'evento dubbia.

- altissima:

esiste una correlazione diretta tra l'elemento di rischio considerato e le conseguenze dannose; si sono già verificati casi analoghi; evento prevedibile.

La magnitudo delle conseguenze può, invece, essere valutata mediante i seguenti criteri:

- trascurabile: effetti rapidamente reversibili;

- modesta:

- effetti reversibili;

- notevole:

- effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti;

- ingente:

- effetti letali e/o totalmente invalidanti .

Il livello del rischio può, infine, essere stimato combinando tra loro le valutazioni della probabilità di accadimento dell'evento con quelle della magnitudo delle conseguenze, utilizzando ad esempio una tabella del tipo di quella riportata in figura 2.

E' da notare che in tale tabella viene ritenuto più grave un evento che, sebbene poco probabile, può produrre notevoli conseguenze, rispetto ad un evento altamente probabile, ma dagli effetti modesti.

Si evidenzia che la stima del livello di rischio va riportata nell'apposita colonna delle liste di con-

trollo solo per quegli elementi di rischio per i quali si sia evidenziata la necessità dell'attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione. Tale stima consente, infatti, di definire una scala di priorità degli interventi in base alla gravità del rischio. A tale fine occorre, però, precisare che la metodologia di stima del livello di rischio proposta va considerata unicamente una guida per il compilatore, il quale rimane comunque l'unico in grado di esprimere una valutazione sulla reale scala di priorità degli interventi; inoltre occorre considerare che ove si siano evidenziate carenze di misure di prevenzione tassativamente previste dalle norme di sicurezza, a fronte di un possibile pericolo chiaramente individuato, queste vanno obbligatoriamente attuate, indipendentemente dai criteri di priorità adottati, nel senso che avrebbero già dovuto essere attuate.

Nella figura 3 (nelle pagine successive) è riportata, a scopo esemplificativo, la lista di controllo relativa al fattore potenziale di rischio "aule didattiche".

La normativa antincendio per gli edifici scolastici

Tra le norme cogenti, si evidenzia il decreto del Ministero dell'Interno 26.08.92 che definisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone contro il rischio di incendio. Tali norme, riportate schematicamente nelle tabelle 2, 3 e 4 (tratte dal volume dell'ing. Luigi Abate, "La sicurezza negli edifici scolastici"), devono trovare integrale applicazione negli

edifici e nei locali di nuova costruzione o negli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali. Tuttavia all'articolo 13 di tale normativa è previsto che negli edifici esistenti, entro il 16.09.97, devono comunque essere attuate alcune prescrizioni relative a:

- separazioni da altre attività;

- comportamento al fuoco dei materiali;

- compartimentazioni e caratteristiche di scale ed ascensori;

- misure per l'evacuazione in caso di emergenza;

- spazi a rischio specifico quali,

- ad esempio, spazi per esercitazioni, spazi per depositi, servizi tecnologici (impianti di produzione di calore, impianti di condizionamento e di ventilazione, impianti centralizzati per la produzione di aria compressa), spazi per l'informazione e le attività parascolastiche, autorimesse, spazi per servizi logistici (mense, dormitori);

- impianti elettrici;

- sistemi di allarme;

- mezzi di impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi;

- segnaletica di sicurezza; - norme di esercizio.

-

-

-

-

-

Si tratta, come è facilmente immaginabile, di una serie di interventi particolarmente rilevanti.

La originaria definizione di "datore di lavoro" introdotta dal D.Lgs. 626/94, peraltro mutuata direttamente dalla direttiva comunitaria, ha posto notevoli problemi interpretativi su chi fosse tenuto all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso nel caso del pubblico impiego ed in particolare nel settore scolastico, anche in

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

considerazione delle sanzioni previste.

Tali incertezze hanno portato nel D.Lgs. 242/96 alla modifica della definizione di "datore di lavoro" che è diventata:

"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".

Con questa nuova definizione non sembrano esservi dubbi che il datore di lavoro nelle scuole vada identificato nei rispettivi Capi di Istituto, cioè a coloro ai quali spettano i poteri di gestione.

D'altra parte è indubbio che, proprio nel caso delle scuole, vi siano degli incroci di competenze: se da un lato è certo che alcune incombenze spettano a chi gestisce direttamente l'attività, e cioè ai Capi di Istituto, che hanno competenza in ordine a coordinamento, organizzazione e direzione, anche in materia di sicurezza, dall'altro vi sono tuttavia interventi che possono, evidentemente, essere attuati soltanto dall'Amministrazione Pubblica (Comune, Provincia) proprietaria degli immobili e a cui compete di effettuare la manutenzione e di assicurarne la confor-

mità alle norme di sicurezza.

Tale problematica è stata affrontata esplicitamente dal comma 12 dell'art. 4 modificato dal D.Lgs. 242/96, nel quale si prevede che:

"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

E' comunque necessario che, ai fini dell'analisi dei rischi e dell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto scolastico si coordini con quello dell'Ente locale proprietario dell'immobile.

Il documento sulla valutazione del rischio

Il documento sulla valutazione del rischio, previsto al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, può essere redatto secondo lo schema riportato nella figura 4.

In esso è prevista, innanzitutto, l'indicazione dei dati relativi all'individuazione dell'Istituto ed alla

caratterizzazione dello stesso, con particolare riferimento al numero di piani ed ambienti ed al numero di persone presenti.

Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 626/94, vanno esplicitati sinteticamente i criteri seguiti nella valutazione dei rischi. Il documento si compone di una serie di allegati.

Il primo allegato è costituito da una planimetria generale dell'Istituto e da planimetrie particolareggiate dei vari piani, nelle quali sia riportata l'ubicazione dei centri di pericolo, degli interruttori e dei dispositivi di intercettazione, dei mezzi e degli impianti di protezione antincendio, delle vie di accesso e di esodo, ecc. Un esempio di tali planimetrie è riportato nella figura 5. Per ciascuno degli ambienti o delle aree funzionali dell'Istituto va compilata una specifica scheda di rilevamento dei rischi, secondo lo schema riportato nella figura 6. A tale scheda, che riporta gli elementi di identificazione e caratterizzazione dell'ambiente considerato, vanno allegate, compilate, le liste di controllo relative a ciascuno dei fattori potenziali di rischio che abbiano attinenza con l'ambiente stesso.

Ad esempio, se l'ambiente esaminato è un'aula didattica vanno applicate le liste di controllo relative ai fattori di rischio:

- 2 - aule didattiche;
- 10 - impianti elettrici;
- 13 - impianti, apparecchi ed attrezzature di sicurezza e antincendio;
- 23 - condizionamento;
- 24 - microclima;
- 26- illuminazione;
- 27 - fattori ergonomici;

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

per l'aula magna vanno applicate le liste relative ai fattori di rischio:

- 4 - spazi per l'informazione ed attività parascolastiche;
- 10 - impianti elettrici;
- 13 - impianti, apparecchi ed attrezzature di sicurezza e antincendio; rischi di incendio e/o esplosione;
- 23 - condizionamento;
- 24 - microclima;
- 25- rumore;
- 26- illuminazione;

per un locale adibito ad esercitazioni che comportino l'uso di apparecchiature meccaniche (es. torio) vanno applicate le liste:

- 3 - spazi per esercitazioni;
- 10- impianti elettrici;
- 13 - impianti, apparecchi ed attrezzature di sicurezza e antincendio;
- 14 - macchine ed apparecchiature;
- 15 - attrezzature manuali;
- 16 - manipolazione di oggetti;
- 19 - rischi di incendio e/o esplosione;
- 22 - ventilazione;
- 24 - microclima;
- 25- rumore;
- 26 - illuminazione;
- 27 - fattori ergonomici;
- 28 - attrezzature e materiali; e così via.

La scelta delle liste di controllo da applicare rappresenta un'operazione estremamente delicata del processo di valutazione del rischio, in quanto costituisce la fase di identificazione dei fattori potenziali di rischio relativi all'ambiente considerato.

E' da evidenziare, inoltre, che al-

cune liste di controllo vanno utilizzate più volte nello stesso ambiente: tornando all'esempio del locale adibito ad esercitazioni sopra riportato va utilizzata una lista relativa al fattore di rischio 14 (macchine ed apparecchiature) per ciascuna delle apparecchiature presenti.

Deve essere inoltre prevista una scheda di rilevamento relativa all'Istituto nel suo complesso, a cui vanno allegate le liste di controllo dei fattori di rischio di tipo generale.

Tali documenti costituiscono l'allegato 2 del documento di valutazione del rischio. Ultimata la fase di compilazione delle schede di rilevamento dei rischi, occorre riportare le carenze riscontrate nei vari ambienti in apposite schede riassuntive, nelle quali vanno indicate le relative misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie.

Tali schede, che costituiscono l'allegato 3 del documento, possono essere redatte secondo lo schema riportato nella figura 7.

A conclusione del documento di valutazione del rischio, va riportato il programma di attuazione delle misure previste secondo una scala di priorità che tenga conto delle considerazioni svolte in precedenza.

Aspetti gestionali

Ultimata la fase di valutazione del rischio occorre, infine, procedere alla:

- definizione di un programma di controllo e manutenzione degli impianti elettrici ordinari e di sicurezza, dei mezzi mobili e degli im-

pianti di estinzione, dei mezzi di comunicazione di soccorso, dei sistemi di allarme e di rilevazione di incendio, degli impianti e delle apparecchiature di emergenza, dei dispositivi di sicurezza e controllo, delle porte tagliafuoco e dei dispositivi di chiusura automatici, della segnaletica di sicurezza, delle limitazioni dei carichi di incendio e delle aree a rischio specifico; oltre che dal decreto legislativo n.626/94, l'obbligo dei controlli periodici è sancito, nel caso specifico degli edifici scolastici, anche dal decreto del Ministero dell'Interno 26.08.92 in precedenza menzionato, ove è prevista la predisposizione di un apposito registro per l'annotazione di tutti gli interventi ed i controlli effettuati; tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente;

- predisposizione di un programma per il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto e piano per il riesame periodico ed occasionale della valutazione;

- predisposizione di un piano di emergenza, in cui siano dettagliatamente individuate le procedure da attuare in caso di emergenza; anche quest'ultimo provvedimento è specificatamente richiesto anche dalle norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, di cui al decreto Ministero dell'Interno 26.08.92;

- definizione di un programma di informazione e formazione del personale.

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Tabella 2: NORME DI SICUREZZA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI

SEZIONI	CARATTERISTICHE	NOTE
CLASSIFICAZIONE		
Tipologie scolastiche	6 Classifiche da 0 ÷ 100 presenze: 101 ÷ 300 presenze 301 ÷ 500 presenze: 501 ÷ 800 presenze 801 ÷ 1200 presenze: > 1200 presenze	per presenza > 100 unità serve munirsi del C.P.I da richiedersi al Comando Prov. Vigili del Fuoco
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Scelta sito	Lontana da attività con gravi rischi di incendio e/o di esplosione (raffinerie, industrie ecc)	vedi D.M. 18/12/75 (G.U. n. 29 - 2/2 76
Ubicazione	isolato edificio misto	purché le altre attività siano compatibili con quella scolastica
Accesso e fruibilità aree esterne per il soccorso	Deve consentire l'attività di soccorso dei Vigili del Fuoco. Deve consentire l'accostamento delle autoscale almeno su una finestra o balcone di ogni piano Ove non è possibile	per tutti gli edifici scolastici per edifici con altezza >12 mt fino 24 mt scale di afflusso protette > 24 mt scale di afflusso a prova di fumo
Separazioni	In edifici con attività miste è richiesta compartmentazione REI 120 senza comunicazioni	Eccezione: tramite filtri a prova di fumo per tipologie speciali (scuola infermieri, artistica, scuola convitto ecc.) Alloggio custode: ac cesso indipendente e comunicazione con porte REI 120.
COMPORTEMENTO AL FUOCO		
Strutture di incendio	Resistenza al fuoco in funzione del carico	riferimento Circ. 91 M.I. del 14/9/61 comunque sempre ≥ REI 60 fino H = 24 mt ≥ REI 90 fino H > 24 mt
Arredi e complementi strutturali (porte, tende, finestre, pavimenti ecc.)	Reazione al fuoco dei materiali classificati da documentare all'Organo del controllo, verifica e certificazione.	riferimento: D.M. 26/6/84 Vie di esodo 50% Classe 0 50% Classe 1 altri ambienti pavimenti Classe 2: gli altri materiali Classe 1e 2 se presenti impianti di spegni mento e segnalazione. Rivestimenti lignei trattati con vernici Classe 1 Tendaggi e simili sempre Clas se
SEZIONAMENTI		
Compartmentazione	Sup. max compart. (mq2) 6000 fino a 24 mt. 4000 da 24 ÷ 32 mt. 2000 da 32 ÷ 54 mt.	H edificio = dal piano praticabile dei mezzi di soc corso all'ultimo avanzale
Scale	Resistenza al fuoco R da 60 ÷ 90 larghezza ≥ 1,20 Rampa scala=preferibile rettilinea Aerazione: in sommità ≥1 mq	non meno tre e non più 15 gradini
Ascensori montacarichi	Resistenza al fuoco come per scale	vedi D.M. 16/5/87 caratteristiche proprie

Segue

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Segue tabella 2: norme di sicurezza per gli edifici scolastici

SEZIONI	CARATTERISTICHE	NOTE
EVACUAZIONE		
Max affollamento ipotizzabile	26 persone in aula X num. aule num. persone addetti ai servizi X 1,20	Refettori e palestre: 0,4 x mq. locale
Capacità di deflusso	N. max di persone che esce da vano largo 60 cm (modulo)	Valore costante per ogni piano
Vie di esodo	almeno due uscite verso luogo sicuro	Scala per normale afflusso (vedi caratt. generali) e scala sicurezza esterna p.f. esterna p.f. interna
Larghezza vani di uscita	≥ 1,20 mt per multipli di modulo	deve intendersi luce netta
Porte aule	larghezza non meno di 1,20 mt apribili interamente	una porta per ogni 50 persone per più di 25 presenze apertura verso l'esterno senza ostacolo e riduzione vie di esodo vale per officine e laboratori con più di 5 persone
Lunghezza vie di uscita	≤ 60 mt da luogo sicuro	
Larghezza totale uscite di piano	<u>Max. affollamento</u> X 60 Capac. deflusso	ovvero numero dei moduli necessari (approssimando un numero pari) per dimensione unitaria del modulo per edifici fino a tre piani f.t.
Larghezza totale uscite all'aperto	Σ <u>Flussi piani sup. + Max. aff. p.t.</u> X 60 Capacità deflusso Σ Max aff. di due piani <u>consecutivi più affol. + Max aff. p.t.</u> X 60 Capacità deflusso	per edifici con più di tre piani
Numero di uscite	non meno di due per piano e contrapposte ragionevolmente	vale anche per officine, laboratori, aule convegno, mense, dormitori ecc.
SISTEMI DI ALLARME		
Tipo Impianto	impianto a campanello con suono convenuto per l'emergenza Impianto a diffusione sonora	per Scuole 0 -1 - 2 (fino a 500 presenze) per tutte le altre Scuole Entrambi i sistemi devono avere comandi in luoghi sempre presidiati
IMPIANTI ELETTRICI		
Impianto principale	Interruttore generale segnalato con gancio a distanza in zona presidiata e/o negli accessi	A norma Legge 1/3/68 n. 186
Impianto di sicurezza	Finalizzato esclusivamente: - Illuminazione vie di esodo - Impianti di segnalazione allarme	Alimentato da sorgente indipendente Per Scuole 3-4-5 impianto separato Possibilità di attivazione anche manuale - Autonomia 30' - Luminosità almeno 5 LUX
IMPIANTI FISSI E MOBILI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI		
Rete idranti	Preferibilmente rete chiusa Colonna montante per ciascun vano scala di afflusso o protetta Colonna montante in zona filtro Attacco di mandata V.V.F.	ad anello protette dal gelo urti, fuoco derivazione cassetta UNI 45 al piano per idrante/naspo. Tubazione flessibile ogni 50 ml. reali ai piani per scale a fumo esterne/interne ai piedi di ogni colonna montante per edifici a più di 3 piani f.t. al piede di almeno una colonna montante per altri

Segue

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Segue tabella 2: norme di sicurezza per gli edifici scolastici

SEZIONI	CARATTERISTICHE	NOTE
Approvvigionamento idrico	Portate idriche Minimo erogazione idrica	360 l/min. per colonna con funzionamento continuo di 2 colonne n. 3 idranti per colonna in posizione idraulicamente più sfavorevole con portata 120 l/min., pressione 1,5 ate, autonomia 60'
	Riserva idrica in caso di insicurezza delle condizioni idrauliche da acquedotto cittadino	vasca idrica con capacità predeterminata Linea preferenziale per impianto rilancio Per Scuole tipo 4-5 doppio gruppo di pompaggio con alimentazione differenziata
Estintori	capacità estinguente ≥ 1 3A - 89 B-C del tipo approvato	almeno 2 per piano ovvero uno per ogni 200 mq di pavimento o frazione, uno ogni 150 mq nei depositi
Impianti speciali	rivelatore di incendio ed estinzione automatica di incendi nei	locali fuori terra con carico di incendio > 30 kg/m ² locali interrati

SEGNALI DI SICUREZZA

Tipologie	combinazione dei colori e delle forme dei singoli segnali di sicurezza	vedi D. Lgs. 14/10/96 n. 493 - Prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro
------------------	--	---

N.B.: entro il 16/9/1997 per scuo/e costruite dopo il 18/12/1975 adeguare escluso le sezioni "ubicazione, accesso, fruibilità per soccorso" Per le scuole costruite prima del 18/12 1975 adeguare entro 5 anni, escluse le sezioni di cui sopra ed in più: strutture, sezionamenti, valutazioni larghezza totale uscite.

SEZIONI	CARATTERISTICHE	NOTE
TABELLA 3: SPAZI A RISCHIO SPECIFICO CLASSIFICAZIONE - ATTIVITA' COMPLEMENTARI		
Spazi per esercitazioni	Ubicazione: p.t. o 1° interrato	Locali con presenza di gas con densità > 0,8 (g.p.l., propano ecc.) sempre fuori terra e senza comunicazione con piani interrati
(palestre, laboratori, officine, ecc.)	Resistenza al fuoco	in funzione carico incendio e comunque almeno REI 60
	Aereazione permanente	1/20 sup. in pianta in presenza di sostanze infiammabili/esplosive di cui 1/3 filo pavimento di parete attestata esistendo gas con densità > 0,8
	Collegamenti interni	tramite porte REI 60 chius. automatica con i depositi
Spazi per depositi (magazzini, archivi, scorte pulizie per usi didattici amministrativi ecc.)	Ubicazione: p.t. o 1°/2° interrato Resistenza al fuoco (per carico incendio > 30 kg/mq prevede impianto spegnimento automatico)	Sup. max 1000 mq p.t. 500 mq. 1°/2° interrato in funzione carico incendio e comunque almeno REI 60 inclusi i vani di accesso con porte autochiusibili
	Aereazione naturale permanente	1/40 sup. in pianta
	Impieghi speciali	liquidi infiamm. fuori volume fabbr. Tollerati 20 lt. liq. infiamm. all'interno, in appositi armadi metallici con vasca contenimento
	Estintori	almeno uno di tipo approvato ogni 200 mq di deposito ordinario; ogni 150 mq per depositi di infiammabili
Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche. (auditori, aule magne conferenze, rappresentazioni)	Ubicazione: p.t. o 1° interrato Comunicazioni interne	per attività e manifestazioni non scolastiche si applicano norme Cir. 16 - 1512152. Si deroga alle norme di cui sopra solamente nelle ore in cui è sospesa l'attività scolastica e solo ai fini dell'isolamento tramite zona filtro
Autorimesse si applicano norme specifiche	si applicano norme specifiche	D.M. 1/2 86
Mense	si applicano norme specifiche	Lett. Circ. n. 8242/4183 DEL 5/4/79
Dormitori	si applicano norme specifiche	Lett. Circ. n. 27030/4122/1 del 21/10/74

Segue

D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Segue tabella 3: spazi a rischio specifico

SEZIONI	CARATTERISTICHE	NOTE
SERVIZI TECNOLOGICI		
Impianti produzione calore	Riscaldamento a combustibile liquido, gassoso	Vedi norme specifiche Divieto di uso di stufe di qualsiasi tipo
Impianti condizionamento e ventilazione	Centralizzati - Potenze > 75 KW (Condiz.) e/o > 50.000 mc (Trattam. aria) Localizzati	Locale ad esclusivo servizio REI 80 con porte di pari resistenza
	Canalizzazioni	NO in luoghi sicuri, vie di esodo locali a rischio specifico ovvero con attraversamento permesso se racchiuse in strutture di pari resistenza
	Dispositivi di controllo	blocco manuale in luogo presidiato blocco automatico termostatico per impianti con portata > 20.000 mc/h e reinserimento manuale blocco tramite rilevamento fumi per impianti con portata >50.000 mc/h e reinserimento manuale
	Impianto di interscambio termico	fluido refrigerante non infiammabile
Impianti produzione aria compressa	Per potenze > 10 KW	locale ed esclusivo servizio, attestato ed aereato permanentemente con 1/15 sup. in pianta - Strutture REI 60 incluso porte accesso

NOTA BENE: da adeguare entro il 6/9/97 tutte le scuole esistenti con esclusione degli impianti di condizionamento - Ventilazione - Aria compressa per quelle scuole costruite prima entrata in vigore del D.M 18/12/1975.

TABELLA 4: NORME DI ESERCIZIO PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE

NORME DI ESERCIZIO PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' ESISTENTI ADEGUAMENTO ENTRO IL 16/9/97

Controlli e manutenzione registrati

- Impianti elettrici ordinari e di sicurezza
- Impianti fissi antincendi (riserva gruppo pompaggio, rete, idranti, manichette)
- Spegnimento automatico, rivelatori di fumo e gas
- Impianti di allarme (campanelli e diffusione sonora)
- Estintori
- Porte REI e dispositivi di chiusura automatici
- Dispositivi di sicurezza e controllo (blocco manuale imp. elettrico
 - blocco e riarmo canalizz. e ventilazione
- intercettazione fluidi/gas laboratori, serrante tagliafiamma)
- Segnaletica di sicurezza
- Limitazioni carichi d'incendio
- Aree a rischio specifico

Il registro, numerato nelle pagine, deve essere reso disponibile agli accertamenti da parte delle autorità competenti (Corpo VV.F., USL, Forze Polizia, ISPELS, ecc.)

Il titolare della attività può nella gestione dell'esercizio avvalersi di un responsabile della sicurezza.

Predisposizione di piani di emergenza	Procedure codificate di cosa fare in caso di situazioni di pericolo	obbligo di effettuare almeno due volte l'anno prove di evacuazione
Controllo efficacia vie di esodo	Percorribilità, fruibilità delle uscite	
Controllo dell'osservanza dei divieti	Divieto di fumare o uso di fiamme libere	nei depositi, laboratori, archivi, ecc.
	Divieto di travasi di sostanze infiammabili	
Controllo dell'osservanza degli obblighi	Intercettazione flussi di combustibili Superamenti dei carichi di incendio Manomissioni cartellonistica di sicurezza Disattivazione utilizzatori elettrici ecc.	nelle officine e laboratori di ricerca, nelle mense nelle mense negli archivi, biblioteche, nei depositi

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

LISTA DI CONTROLLO N.				
Allegata alla Scheda di Rilevamento dei Rischi n.				
Tipo di rischi				
Fattore potenziale di rischio				
N.	Elemento sottoposto a verifica	Misure proposte	Rilevazioni	Livello del rischio
Data di compilazione				
Il compilatore				
----- (cognome e nome)			----- (firma)	

Figura 1

**D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI**

LISTA DI CONTROLLO N. Allegata alla Scheda di Rilevamento dei Rischi n. Tipo di rischi _Rischi per la sicurezza Fattore potenziale di rischio 2 - aule didattiche			
N. Elemento sottoposto a verifica	Misure proposte	Rilevazioni	Livello del rischio
<p>1. Il pavimento è regolare ed uniforme?</p> <p>2. L'illuminazione è adeguata?</p> <p>3. Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm?</p> <p>4. Se la scuola è stata costruita od utilizzata dopo il 27.11.94, la larghezza delle porte è di ampiezza non inferiore a 1,20 m?</p> <p>5. Se il numero di persone presenti è superiore a 25, le porte si aprono nel senso dell'esodo</p> <p>6. La lunghezza del percorso di esodo dal luogo sicuro (esterno, scala a prova di fumo, scala di sicurezza esterna) alla porta dell'aula più vicina allo stesso è non superiore a 60 m?</p> <p>7. Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso sono realizzate in modo da non ridurre la lunghezza utile dei corridoi stessi?</p>	<p>Rendere regolare ed uniforme la superficie della pavimentazione</p> <p>Aumentare il numero dei corpi illuminati e/o la potenza in conformità a quanto previsto nella lista 26</p> <p>Predisporre idonee protezioni</p> <p>Ampliare la larghezza delle porte</p> <p>Invertire il senso di apertura delle porte</p> <p>Rivedere il sistema delle vie di esodo realizzando nuove uscite sull'esterno o nuove scale (problematica da esaminare in relazione ai risultati delle verifiche sugli altri locali</p> <p>Modificare le porte in modo da non ridurre la lunghezza utile dei corridoi</p>		

Figura 1

Segue

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

segue fig. 3			
N. Elemento sottoposto a verifica	Misure proposte	Rilevazioni	Livello del rischio
8. La pavimentazione é realizzata con materiali omologati di classe non superiore a 2?	Sostituire la pavimentazione con altra omologata di classe non superiore a 2		
9. Se esistono rivestimenti, gli stessi sono realizzati con materiali omologati di classe non superiore a 1?	Eliminare i rivestimenti lignei o trattarli con prodotti vernicianti omologati di classe 1		
10. Se esistono rivestimenti lignei, gli stessi sono trattati con prodotti vernicianti omologati di classe?	Eliminare i rivestimenti o sostituirli con altri omologati di classe non superiore ad 1		
11. I materiali di rivestimento combustibili, se presenti, sono posti in opera in aderenza ad elementi costruttivi di classe 0?	Eliminare spazi vuoti o intercapedini		
12. I tendaggi, se presenti, sono realizzati con materiali omologati di classe non superiore ad 1?	Eliminare i tendaggi o sostituirli con altri omologati di classe non superiore a 1		
13. I mobili di arredamento sono privi di sporgenze che possono costituire causa potenziale di urto	Eliminare le sporgenze o sostituire i mobili di arredamento con altri privi di sporgenze		
<p>Data di compilazione</p> <p>Il compilatore ----- (cognome e nome) ----- (firma)</p>			

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(Decreto Legislativo 19.09.94, n. 626, art. 4)**

Istituto.....

Sede: Via.....

Città Tel

Tipo di Istituto.....

Capo di Istituto

Numero totale docenti

Numero totale pers. non docente

Numero totale allievi

Numero totale piani

Numero totale aule

Numero totale spazi ad uso collettivo.....

(spazi per esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche (auditori, sale magne, sale per rappresentazioni), mense dormitori)

Numero totale aree a rischio specifico (non previsti alla precedente voce: depositi, servizi tecnologici, autorimesse)

U.S.L. territoriale di competenza

Segue

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

segue fig. 4

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allegati:

1. Planimetria generale dell'Istituto e planimetrie particolareggiate dei vari piani
2. N schede di rilevamento dei rischi
3. N schede riassuntive delle carenze riscontrate e delle misure necessarie
4. Programma di attuazione delle misure secondo una scala di priorità

Il presente documento è stato elaborato con la previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza * e da: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

(cognome e nome)

(firma)

il Medico competente**:

(cognome e nome)

(firma)

Data _____ Il Capo d'Istituto _____


Per presa visione del Rappresentante della sicurezza _____
(firma)

* ove già designato o eletto

** ove previsto

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

ESEMPIO
PIANTA
PIANO TIPO



Piantina di un edificio scolastico tipo.
Nell'esempio riportato, il primo piano di tale edificio e la posizione delle vie di fuga, gli estintori, dei nappi a muro.
(Tratta dal volume "La prevenzione incendi nelle scuole", G. Giomi - Ed. EPC)

Figura 5

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

Allegato 2

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI RISCHI

N. scheda

Ambiente *:.....
(identificazione, ubicazione e destinazione)

Caratteristiche strutturali **::

Altezza

Superficie

Ampiezza

Superficie finestre

SF/SP

N. porte

Larghezza porte

N. max persone presenti.....

N. di liste di controllo allegate

Data di rilevamento

Il rilevatore

.....
(cognome e nome) (firma)

** indicare "Istituto" se la scheda è relativa a fattori di rischio di tipo generale
** da non compilare se alla precedente voce si è indicato "Istituto"*

Figura 6

D.LGS 626/94 NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

Allegato 3

SCHEDA RIASSUNTIVA CARENZE RISCOVTRATE
E MISURE NECESSARIE

N. scheda _____

Ambiente * _____
(identificazione, ubicazione e destinazione)

N di Scheda di Rilevamento de Rischi di riferimento _____

Carenza riscontrata	Misure necessarie	Osservazioni	Livello del rischio

Data di compilazione

Il compilatore

(cognome e nome)

(firma)

** indicare "Istituto" se la scheda è relativa a fattori di rischio di tipo generale*

Figura 7